



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

## PRESIDENZA

### CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :**

**DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;**

**DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;**

**DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;**

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;**

**DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;**

**DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE**

**DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88**

### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che **la Società Cooperativa "BAU-CLUB Società Cooperativa Sociale ONLUS"**, di seguito per brevità denominata la **Società Cooperativa**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

#### **Tutto ciò premesso**

**tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, la Società Cooperativa sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Pisu Maria Elena e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:**

### **Art.1**

La **Società Cooperativa** consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La **Società Cooperativa**, che opera nel settore della tutela e servizi a favore degli animali (cani e gatti) e che ha sede legale e operativa in Settimo San Pietro in località "Staini Secche Lepris" e altra sede operativa in Quartu Sant'Elena viale Marconi n. 533, tel. / fax / , cell. 3283661490, e-mail: [baclub.coop@gmail.com](mailto:baclub.coop@gmail.com), Pec: [baclub@pec.it](mailto:baclub@pec.it), sito: [www.baclub.org](http://www.baclub.org), specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Attività di promozione delle finalità della cooperativa c/o scuole, centri commerciali e/o altri enti;
- Pulizia e cura degli animali ospitati;
- Attività amministrativa e di segreteria;
- Pulizia e manutenzione dei locali,
- Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità compatibile con la professionalità degli interessati e con la finalità della società cooperativa.

Precisa inoltre che la **Società Cooperativa** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

### **Art.2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### **Art.3**

La **Società Cooperativa**, che consente a **n. 6 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita, individua **nel Presidente o un suo delegato** la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

La **Società Cooperativa** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

### **Art.4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la **Società Cooperativa** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. La **Società Cooperativa** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati

possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art.5**

E' fatto divieto la **Società Cooperativa** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico la **Società Cooperativa** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art.6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

#### **Art.7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento la **Società Cooperativa**.

#### **Art.8**


L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e la **Società Cooperativa**.

#### **Art.9**


La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 17 novembre 2017


Il Presidente della Società Cooperativa  
*Pisu Maria Elena*



Il Presidente del Tribunale  
*Dott. Mauro Grandesso Silvestri*



Il Dirigente Interdistrettuale E.P.E  
per la Sardegna  
*Dott.ssa Rossana Carta*






**Bau Club Società Cooperativa Sociale Onlus**

Località Staini, Secche Lepris,- Casella P. 1 - Settimo San Pietro (Ca) , Tel. 328/3661490

P.iva/Cf:03168550923 - n° Albo Soc. Coop. A191998




Spett.le Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari

Oggetto : convenzione del 17/11/2017 lavori pubblica utilità

In riferimento all'oggetto, premesso che la nostra cooperativa ha stipulato con il tribunale una convenzione per l'accoglimento dei soggetti condannati alla pena alternativa allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da svolgere presso le nostre strutture di Quartu Sant' Elena e di Settimo San Pietro, in considerazione dell' ampliamento delle attività della nostra cooperativa attraverso l'acquisizione della gestione del canile sanitario di Villacidro, si richiede la modifica dell'art. 1 e dell' art. 3 consentendo la possibilità di accogliere anche i soggetti residenti in quel territorio e incrementare conseguentemente anche il numero dei soggetti portandoli da 6 a 12.

Il legale rappresentante

Maria Elena Pisu  
  
P.IVA 03168550923  
09040 Settimo San Pietro - CA -  
Loc. Staini Secche Lepris  
SOC. ONLUS  
BAU CLUB SOC. COOP.

Visto,  
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



## Cristina Desogus

---

**Da:** Elena Pisu <elenapisu.bauclub@gmail.com>  
**Inviato:** mercoledì 5 luglio 2023 17:01  
**A:** Cristina Desogus  
**Oggetto:** Aggiornamenti convenzione

Con la presente si comunica quanto segue

La Bau Club Società Cooperativa Sociale Onlus, ha trasferito la propria sede legale, la sede attuale è in Via Morandi 12 Settimo San Pietro, Cagliari.

Le sedi operative sono le seguenti:

- Tana di Bau Club, via Marconi 533, Quartu Sant'Elena
- Villa Bau, canile comunale di Villacidro, località Cannamenda, Villacidro
- Rifugio Bau di Ortacesus, Località Is Arenas, Ortacesus
- Oasi di Romeo, Località Modolo, Serdiana.

A disposizione per qualsiasi chiarimento

Elena Pisu

Tel. 3283661490

Visto,  
Cagliari

07 LUG. 2023  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

